



COMUNE DI CARLOFORTE
Provincia Sud -Sardegna

REGOLAMENTO SERVIZIO TAXI CON AUTOVETTURA

Approvato con c.c. 11 del 13.03.2024

Articolo 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del trasporto di persone mediante il servizio taxi con autovettura in conformità alle vigenti disposizioni di legge, tenuto conto delle direttive in materia emanate dalla Regione Sardegna.
2. Il servizio Taxi – definito dagli artt. 1, 2 della L. 15 gennaio 1992 n.21– è il servizio che si rivolge ad un'utenza indifferenziata ed ha lo scopo di soddisfare le esigenze di trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone e del relativo bagaglio.
3. Il prelevamento dell'utenza, ovvero l'inizio del servizio taxi, avviene all'interno dell'area comunale con tariffe determinate amministrativamente dagli organi competenti.
4. Il servizio taxi svolge una funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea. Il presente regolamento segue le "Linee Guida in materia di adeguamento del servizio taxi per Regioni ed Enti Locali" emanate con delibera n. 46/2022 del 23 marzo 2022 (allegato A) dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti – istituita con decreto legge n. 201/2011, art 37, comma 2, lett. m).

Articolo 2 Licenze di esercizio

1. Per l'esercizio del servizio taxi è prescritto il possesso della titolarità di apposita licenza rilasciata dal Comune, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992 n.21, e di iscrizione nell'apposito ruolo, che dovrà essere tenuta a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti.
2. Le licenze comunali di esercizio per il servizio taxi hanno validità illimitata, salvo i casi di anticipata cessazione delle stesse previsti dalle norme del presente Regolamento, e vengono assegnate a seguito di pubblico concorso.
3. Non è ammesso, in capo al medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
4. Ogni licenza consente l'immatricolazione di una sola vettura.

Articolo 3 Numero delle licenze e licenze stagionali

1. Ai sensi di quanto previsto all'art. 5, comma 1, punto a) della Legge 15.01.1992 n.21, il numero, il tipo e le caratteristiche delle autovetture destinate al servizio taxi sono determinati con deliberazione di Consiglio Comunale tenuto conto delle specifiche determinazioni adottate al riguardo da parte del competente organo regionale in merito alla programmazione dei servizi pubblici non di linea.
 2. Competente quindi a stabilire il numero delle licenze da rilasciare per il servizio di taxi è il Consiglio Comunale, che ne fissa l'organico in n. **5** (cinque) titolarità – di cui **1** abilitata per l'utilizzo di veicoli attrezzati per il trasporto di PMR.
 3. Nello stabilire il numero delle licenze da immettere in servizio l'amministrazione comunale ha tenuto conto dei seguenti criteri:
 - a) Il numero di titolarità già operanti;
 - b) Entità della popolazione e sua distribuzione sul territorio;
 - c) Estensione territoriale;
 - d) Offerta riguardante le altre modalità di trasporto pubblico di linea e non di linea interessanti il territorio comunali in termini di: tipologia del servizio offerto, frequenza, numero medio di posti offerti a chilometro e passeggeri a chilometro;
 - e) Presenza di poli produttivi, servizi amministrativi, servizi socio sanitari, scolastici, sportivi e culturali che si svolgono nel Comune;
 - f) Offerta di strutture ricettive e presenze turistiche;
 - g) Rapporto con altre realtà analoghe del territorio regionale e studi di settore.
- Il numero delle licenze stabilite al co. 2 tiene conto quindi di variabili socio-economico-territoriali, quali:
- a) le licenze e le autorizzazioni già operanti sul territorio comunale che allo stato attuale sono pari a 0 (zero);

- b) la popolazione residente al 31/12/2023 (5948 abitanti), dato che aumenta notevolmente nei mesi estivi (sino a raggiungere le 67000 presenze agosto 2023);
 - c) l'offerta relativa alle altre modalità di trasporto pubblico locale di linea viene gestita dalla società ARST con l'impiego di 1 mezzo nel periodo invernale e 2 nel periodo estivo operanti sulle principali direttrici del territorio;
 - d) il collegamento con l'isola madre è assicurato, dal trasporto marittimo, tramite i porti di Calasetta e Portovesme. Dai suddetti porti è possibile, tramite sempre la società ARST, che opera prevalentemente con servizi extraurbani, raggiungere le stazioni ferroviarie (Carbonia – Iglesias - Villamassargia) e la città di Cagliari con l'impiego di autobus di linea;
 - e) nel caso dell'aeroporto di Cagliari – Elmas non vi è alcun collegamento diretto del trasporto pubblico locale da e per i porti di Portovesme e Calasetta e conseguentemente per raggiungere la stazione aeroportuale occorre arrivare a Cagliari e poi dalla stazione di Cagliari prendere la navetta per Elmas – aeroporto (e/o viceversa);
 - f) sul territorio sono presenti servizi scolastici, sportivi, culturali e ricreativi e sono presenti inoltre oltre a 11 alberghi, 245 strutture alberghiere extra- ricettive e alloggi privati (dato reperibile dal Registro Regionale delle Strutture Ricettive Extra-Alberghiere, tenuto dall'Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna).
4. Oltre alle 5 titolarità stabilite al co. 2 è ammessa l'attivazione – sempre tramite bando di concorso – di licenze temporanee o stagionali esclusivamente in determinati periodi dell'anno, in relazione alla domanda potenziale stimata. Il rilascio di suddette licenze è finalizzato al soddisfacimento di eventuali esigenze della popolazione turistica per fronteggiare situazioni di straordinario incremento della domanda legata a grandi eventi o a eccezionali flussi di presenze.
 5. Riguardo alle licenze temporanee o stagionali, è ammesso, in deroga al divieto di cumulo di cui all'art. 8, comma 2, secondo periodo, della legge n. 21/1992, e al co. 3 art. 2 del presente regolamento, ai comuni di provvedere al rilascio in via sperimentale, di licenze aggiuntive. Dette licenze aggiuntive, il cui numero è determinato in proporzione alle esigenze dell'utenza, sono rilasciate – per un periodo massimo di 12 mesi, prorogabile per un massimo di altri 12 mesi – ai soggetti già titolari di licenza, che possono valorizzarle affidandole a terzi purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 della legge n. 21 del 1992, oppure gestendole in proprio, anche secondo le modalità previste dall'art. 10 della legge 21/1992 per la sostituzione alla guida.
 6. I soggetti già titolari di licenza, possono valorizzarle affidandole a terzi purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 della legge n. 21 del 1992, oppure gestendole in proprio, anche secondo le modalità previste dall'art. 10 della legge 21/1992 per la sostituzione alla guida.
 7. La Giunta Comunale potrà inoltre erogare contributi finalizzati alla sostituzione di autovetture altamente inquinanti con veicoli conformi alla normativa vigente in materia di antinquinamento.

Articolo 4 Figure giuridiche di gestione

1. Ai sensi di quanto disposto dalla Legge 15.01.1992 n.21, art. 7, comma 1, i titolari di licenza possono:
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, nell'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n.443;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla Legge;
2. Nei casi di cui al comma precedente, punti b) e c), l'operatore può conferire la licenza alla cooperativa o al consorzio. In caso di recesso, decadenza o esclusione dai predetti organismi, il tassista è reintegrato nella titolarità della licenza con effetto immediato, salvo quanto disposto dalla legge 15.01.1992 n.21 articolo 7 comma 3.
3. Il titolare della licenza è tenuto a dare comunicazione documentata all'ufficio comunale preposto entro 30 giorni dall'avvenuta iscrizione all'albo delle imprese artigiane ovvero presso organismi cooperativi di lavoro, così come delle relative cessazioni.
4. Gli organismi associativi di cui ai commi precedenti sono altresì tenuti a depositare all'Ufficio competente l'elenco dei propri associati e a dare tempestiva comunicazione delle variazioni intervenute al riguardo.

Articolo 5 Condizioni di esercizio

1. L'esercizio della professione di tassista è consentita ai soggetti in possesso dei requisiti professionali e dei requisiti di cui al D.Lgs. n.159/2011. L'idoneità professionale è acquisita, a termini della vigente normativa, mediante l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti al servizio pubblico non di linea, tenuto dalla C.C.I.A.A. di Cagliari nella sezione riservata ai conducenti di taxi, con il possesso del Certificato di abilitazione professionale (C.A.P c.d. KB) previsto dal Codice della Strada, nonché la patente di tipo B o superiore.

Articolo 6 Compatibilità tra licenze

1. In capo ad una stessa persona fisica è vietato il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente anche se rilasciate da Comuni diversi.
2. Il cumulo di licenze da taxi con autorizzazioni per il servizio da noleggio è vietato anche alle cooperative ed alle altre forme di gestione associata del servizio.

Articolo 7 Obblighi connessi alla licenza

1. La licenza deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio da taxi.
2. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare della licenza, da un suo sostituto o collaboratore familiare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 della Legge 15.01.1992 n.21.
3. Il titolare della licenza trasmette al Responsabile del Servizio l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L'elenco è allegato in copia autenticata dall'ufficio alla licenza e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.

Articolo 8 Autovetture

1. Le autovetture del servizio taxi sono di colore bianco e devono possedere tutti i segni distintivi secondo le prescrizioni di cui al D.M. 19 novembre 1992.
2. Tutti i nuovi veicoli di servizio taxi devono essere in grado di trasportare i supporti necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap, (carrozzelle pieghevoli, stampelle etc.) senza aggravio di costo aggiuntivo tariffario.
3. Al fine di garantire la sicurezza del conducente, all'interno delle autovetture è consentito installare attrezzature o pareti divisorie, di tipo omologato, a condizione che le stesse non riducano la visibilità del conducente o l'accesso dei passeggeri ai sedili posteriori.
4. Tutti i veicoli taxi dovranno essere rispondenti alle vigenti direttive CEE in materia di emissioni inquinanti dagli autoveicoli ossia essere ibride o elettriche con un limite massimo di 10 anni dall'immatricolazione e la necessità di avere in dotazione sistemi di climatizzazione e sistemi di pagamento elettronici.
5. Le autovetture dovranno essere dotate di appositi indicatori luminosi atti ad indicare la disponibilità o meno del servizio.
6. In conformità all'art. 14, comma 2, della legge n. 21/1992 e sulla base delle Linee guida dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti è necessario provvedere a destinare una quota delle licenze al soddisfacimento delle esigenze delle PMR con veicoli appositamente attrezzati, assicurando nell'organizzazione del servizio un'adeguata copertura in tutte le fasce orarie e in tutti i giorni della settimana, ovvero considerando la possibilità di attivare nuove licenze dedicate alle PMR.

Articolo 9 Riconoscibilità delle autovetture, equipaggiamento e tassametro

1. Le autovetture adibite a servizio taxi portano nella parte anteriore del tetto, in posizione centrale, un contrassegno luminoso inamovibile, di tipo conforme alla vigente normativa, recante la scritta "TAXI" ed eventualmente altro tipo di dispositivo segnaletico purché autorizzato dagli Organismi competenti.
2. Sulle portiere laterali, al di sotto del bordo inferiore del vano dei finestrini, deve essere applicata una fascia identificativa e stemma del Comune, di tipo conforme a quello depositato presso l'Ufficio comunale competente.

3. All'interno di ogni vettura deve essere esposto in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero di telefono dell'Ufficio Comunale a cui indirizzare i reclami.
4. I veicoli di servizio devono essere mantenuti in uno stato conforme alle caratteristiche tecniche previste in sede di immatricolazione ed in eventuale sede di revisione periodica.
5. Ciascun autoveicolo deve essere munito di tassametro omologato collocato in modo tale da risultare facilmente visibile dai sedili posteriori ed illuminato in maniera tale da garantirne la visibilità anche nelle ore notturne.
6. Ad ogni taxi vengono assegnati un numero d'ordine ed una targa con la scritta in nero "taxi".
7. I tipi di tassametro e di targa sono sottoposti all'approvazione della Giunta Comunale. Il tassametro deve essere omologato sulla base delle tariffe stabilite.

Articolo 10

Altri servizi di taxi e car sharing

1. L'Amministrazione Comunale può disporre la realizzazione di servizi di trasporto di piccoli gruppi di persone denominati «taxi multipli» e istituire uno specifico servizio di taxi collettivo, espletati solo dai titolari di licenza taxi di secondo quanto disposto dal presente Regolamento.
2. Può quindi prevedere l'introduzione del servizio di taxi collettivo o taxi "sharing", che si svolge a partire da uno o più punti di partenza verso un'unica destinazione, o verso destinazioni diverse ma collocate lungo la stessa direttrice; ciascuno degli utenti della corsa condivisa ottiene uno sconto sull'importo della tariffa a tassametro oppure sulla tariffa predeterminata.
Per quanto riguarda l'uso del servizio taxi, la modalità condivisa, "taxi sharing", da un lato consente di ottimizzare l'utilizzo del parco autovetture taxi, con conseguente decongestionamento del traffico veicolare e connessi benefici in termini di sostenibilità ambientale; dall'altro, consente di condividere e, di conseguenza, di ridurre i costi a carico dei singoli passeggeri, incentivando l'uso del servizio da parte degli utenti.
L'uso collettivo del taxi viene applicato solo su richiesta dei passeggeri e le modalità di calcolo delle relative tariffe dovranno essere chiaramente esplicitate nel tariffario, per esigenze di chiarezza e trasparenza verso l'utenza. Gli enti competenti dovranno privilegiare modalità di calcolo della tariffa sharing che prevedano il calcolo automatico, a persona, tramite il tassametro.
3. Gli aspetti tariffari legati al servizio di cui al precedente comma vengono predeterminati dall'organo esecutivo.

Articolo 11

Verifica e revisione degli autoveicoli

1. Gli autoveicoli sono sottoposti, prima dell'ammissione al servizio, alla verifica da parte del Comando di Polizia Municipale che è tenuto ad accertare ed a relazionare in merito, al competente ufficio comunale preposto al rilascio della licenza, circa le rispondenze degli autoveicoli alle caratteristiche contenute sulla domanda di assegnazione della licenza.
2. Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli Uffici periferici della Motorizzazione Civile. Possono essere compiute, a richiesta dell'ufficio o di cittadini-utenti, ulteriori verifiche durante il periodo di validità della licenza.
3. Qualora dalle stesse l'autoveicolo non risultasse nel dovuto stato di conservazione e decoro e qualora il titolare della licenza non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell'autoveicolo stesso entro il termine che sarà fissato di volta in volta, si procederà alla revoca della licenza ai sensi dell'art. 39 del presente Regolamento. Nel caso in cui dalla verifica risulti che l'autoveicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la Carta di Circolazione, l'ufficio darà tempestiva comunicazione ai competenti uffici della Motorizzazione Civile.
4. Qualora la carrozzeria non sia in perfetto stato di conservazione e l'ufficio comunale competente imponga il ripristino della carrozzeria entro un tempo determinato, l'interessato può essere esentato nel caso in cui dimostri che è in corso la sostituzione dell'autovettura, sempre che le condizioni del veicolo danneggiato non siano in contrasto con le norme dettate dal C.d.S.
5. La sostituzione dell'autovettura deve essere preventivamente comunicata all'ufficio per l'accertamento dei requisiti regolamentari. Ai fini della conseguente trascrizione delle variazioni sulla licenza, l'interessato deve presentarsi all'ufficio non oltre il giorno lavorativo successivo a quello in cui è stato fatto il collaudo del veicolo da parte dell'Ufficio della Motorizzazione Civile.

Articolo 12

Sostituzione dell'autoveicolo ed Auto di scorta

1. Il titolare della licenza può essere autorizzato alla sostituzione dell'autoveicolo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività.
2. In tale ipotesi, sulla licenza di esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.
3. Le autovetture possono essere sostituite con altre locate temporaneamente qualora siano inutilizzabili per guasto meccanico, incidente, furto o incendio. La sostituzione è autorizzata dal competente Ufficio Comunale e il periodo di locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione della vettura sostituita e comunque non oltre i trenta giorni nell'arco dell'anno.
4. L'autorizzazione alla locazione deve essere custodita a bordo della vettura locata unitamente alla licenza di esercizio della vettura sostituita e deve contenere i seguenti dati:
 - a) le generalità del locatore e del locatario,
 - b) il numero di targa della vettura locata,
 - c) il numero di targa e di licenza della vettura sostituita,
 - d) il periodo di validità.

Articolo 13

Servizi sussidiari ed integrazione del trasporto di linea

1. Previa deliberazione della Giunta Comunale, i mezzi in servizio taxi possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea nei limiti e con le modalità previste dalla normativa regionale in materia.
2. Nel rispetto della vigente normativa la licenza viene concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il tassista. La convenzione deve prevedere tra l'altro condizioni, vincoli e garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

Articolo 14

Ambito territoriale

1. La prestazione del servizio di taxi è obbligatoria ed è effettuata con partenza dal territorio comunale per qualunque altra destinazione raggiungibile attraverso strade carrabili, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale.
2. Salvo diversa esplicita indicazione del passeggero, al tassista è fatto obbligo di seguire il percorso più breve per raggiungere la destinazione richiesta dal passeggero.

Articolo 15

Requisiti per l'esercizio della professione di tassista con autovettura

1. L'accesso alla professione di tassista con autovettura iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti al servizio pubblico non di linea, tenuto dalla C.C.I.A.A. di Cagliari, nella sezione riservata ai conducenti di taxi e noleggio con conducente;
2. Durante il servizio il titolare deve essere in ogni momento in grado di dimostrare la propria iscrizione al Ruolo, di cui al comma precedente, esibendo la relativa certificazione agli addetti alla vigilanza.
3. L'esercizio della professione di tassista è consentito ai cittadini italiani od equiparati in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Autocertificazione del possesso, o copia, della Patente di guida categoria B o superiore;
 - b) Autocertificazione o copia di abilitazione professionale tipo CAP (c.d. KB)
 - c) Non essere stato dichiarato fallito e non aver in corso procedura fallimentare, fatti salvi i casi d'intervenuta riabilitazione a norma di legge.
 - d) Non essere titolare contemporaneamente di altra autorizzazione o concessione amministrativa e, comunque, non svolgere con carattere di continuità e professionalità altra attività, salvo che in questa seconda ipotesi l'attività venga esercitata con natanti.
 - e) Non aver riportato condanne penali passate in giudicato che abbiano comportato la reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni, per reati non colposi, ovvero non essere sottoposti a misure di prevenzione e restrizione della libertà personale da parte dell'autorità giudiziaria;
4. L'idoneità professionale è acquisita a seguito di esami di abilitazione professionale tenuto presso la Camera di Commercio.

5. La mancanza anche di un solo dei requisiti è causa di esclusione dal concorso indetto per l'assegnazione di nuove licenze.
6. Ai fini della certificazione comprovante il possesso dei requisiti di cui ai precedenti comma, gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione avvalendosi delle dichiarazioni (autocertificazioni) previste dal DPR 445/2000 e ss.mm.ii., che sostituiscono la produzione di certificati nei rapporti con la pubblica amministrazione.

Articolo 16

Concorso per l'assegnazione delle licenze

1. Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio sono rilasciate dal Comune di Carloforte, attraverso bando di concorso per titoli ed esami.
2. Tra le materie oggetto d'esame, secondo l'allegato A alla delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 46/2022 relativa alle "Linee guida in materia di adeguamento del servizio taxi per Regioni ed Enti locali", è necessario che sia contemplata anche la conoscenza del presente Regolamento e della normativa di settore, la toponomastica locale e i luoghi di maggiore interesse turistico, la conoscenza di base delle applicazioni innovative ICT, la conoscenza delle tecniche di primo soccorso e delle norme comportamentali in caso di incidente.
La conoscenza di una seconda lingua straniera potrebbe essere valutata come titolo preferenziale, soprattutto con riferimento ad aree geografiche ad elevata vocazione turistica.
3. La graduatoria del concorso ha validità di tre anni, e ad essa si attingerà qualora si rendano disponibili presso il Comune una o più licenze. Si procederà a nuovo concorso quando, in seguito a verifica secondo quanto disposto art. 3, occorra aumentare il numero delle licenze.
4. Il bando di concorso è pubblicato per intero sull' Albo Pretorio del Comune e sul sito Istituzionale del Comune nonché nelle forme previste obbligatoriamente dalla Legge.

Articolo 17

Bando di concorso per l'assegnazione delle licenze taxi e contenuti obbligatori del bando

1. Le licenze vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli ed esami, da approvarsi con determina del Responsabile del Servizio, a soggetti che abbiano i requisiti richiesti dal presente regolamento.
2. Il bando di concorso per l'assegnazione delle licenze taxi deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) numero delle licenze da assegnare;
 - b) requisiti per la partecipazione al concorso;
 - c) elencazione dei titoli oggetto di valutazione;
 - d) elencazione delle prove d'esame così come previsto dall'art. 16 co. 2 ;
 - e) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
 - f) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
 - g) schema di domanda per la partecipazione al concorso;
 - h) dichiarazione di proprietà o disponibilità in leasing del veicolo o dichiarazione di impegno all'acquisto/disponibilità del veicolo nel caso in cui il candidato risultasse vincitore della selezione.
3. Per lo svolgimento del concorso la commissione del concorso per l'assegnazione delle licenze, nominata con deliberazione di Giunta Comunale, è così composta:
 - a) dal Responsabile Ufficio Attività Produttive che la presiede;
 - b) dal Comandante della Polizia Locale;
 - c) dal Responsabile Ufficio Tributi Commercio;
 - d) un impiegato dell'Ufficio Amministrativo che funge da segretario;

Ai sensi della normativa vigente in materia di pubblici concorsi, almeno uno dei componenti la Commissione di cui al comma che precede dovrà essere di sesso femminile. In mancanza di tale figura tra quelle designate dal 3° comma, il Commissario di sesso femminile sarà designato dal Segretario Generale avendo riguardo alla competenza e alla cultura necessaria.
4. Qualora due o più candidati risultino assegnatari dello stesso punteggio, la licenza viene assegnata a quello che possiede la maggiore anzianità di servizio come sostituto alla guida di taxi o come dipendente di impresa di noleggio con conducente, valutabile a partire da almeno sei mesi, ai sensi dell'art. 8, 4° comma, della Legge n. 21/1992.
In caso di ulteriore parità si assegnerà la licenza al concorrente con il carico di famiglia più elevato. L'ulteriore parità di punteggio determina il sorteggio.

Articolo 18

Commissione consultiva

1. Per l'esame di problemi di carattere generale e per l'espressione di pareri, in riferimento all'esercizio del servizio ed all'applicazione del presente regolamento, è istituita una apposita Commissione consultiva.
2. La Commissione consultiva è istituita con deliberazione di giunta comunale ed è così composta:
 - a) dal Responsabile Ufficio Attività Produttive che la presiede;
 - b) dal Comandante della Polizia Locale;
 - c) dal Responsabile Ufficio Tributi Commercio;
 - d) da 1 rappresentante delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale operanti in ambito locale;
 - e) 2 designati dalle associazioni delle imprese in forma associata maggiormente rappresentative in ambito locale.
3. La Commissione, così come individuata al punto 2 del presente articolo, ha una funzione consultiva e di monitoraggio ovvero è incaricata di formulare pareri su tutte le materie che riguardano il funzionamento del servizio, l'applicazione del presente Regolamento e l'adozione di provvedimenti sia di carattere generale che particolare inerenti il servizio.
4. Per monitoraggio si intende quindi la valutazione di indicatori e standard di qualità del servizio taxi per favorire la regolarità e l'efficienza nell'espletamento del servizio, compreso anche i controlli sulla corretta applicazione del sistema tariffario vigente;
5. La Giunta comunale con proprio atto deliberativo, può stabilire *standard* di qualità misurabili, riguardanti sia i veicoli che i conducenti ed è necessario che il Comune favorisca l'adozione della carta della qualità del servizio taxi, nell'ambito della quale siano pubblicizzati i predetti *standard* e i livelli dei relativi indicatori raggiunti, rilevati periodicamente dal Comune anche mediante indagini di *customer satisfaction*.
6. La Commissione Consultiva può articolarsi in Sottocommissioni per la trattazione di specifiche materie o per lo svolgimento di particolari compiti.
7. Alle sedute della Commissione e delle Sottocommissioni possono essere chiamati a partecipare altri funzionari del Comune in relazione alle questioni poste all'ordine del giorno.
8. La Commissione in sede consultiva è validamente costituita con la presenza di metà più uno dei suoi componenti ed esprime pareri a maggioranza dei componenti presenti.
9. La Commissione ha durata coincidente con quella del Consiglio Comunale e resta in carica sino alla nomina della successiva, dopo la ricostruzione del Consiglio Comunale.

Articolo 19

Titoli preferenziali e titoli oggetto di valutazione

1. Costituiscono titoli preferenziali per l'assegnazione delle licenze di esercizio i seguenti titoli, elencati in ordine di preferenza decrescente:
 - a) la disponibilità di veicoli ecocompatibili ossia autovettura elettrica o ibrida;
 - b) a disponibilità di veicoli con il maggior numero di posti (nel limite massimo di otto più il posto del conducente)
 - c) la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con handicap;
 - d) avere esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, oppure essere stato dipendente di un'impresa esercente l'attività di trasporti pubblici di linea per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi;
 - e) essere a conoscenza di almeno una delle seguenti lingue straniere: inglese, tedesco, francese, spagnolo.
2. Il punteggio di ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punteggi attribuiti ai diversi titoli posseduti.

Articolo 20

Titoli oggetto di valutazione e redazione della graduatoria

1. Al fine di assegnare le licenze comunali per l'esercizio del servizio di taxi, il Servizio competente, procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui sono assegnati i punteggi (max 30 punti) di seguito elencati:

✓ Titolo di studio:

Laurea in lingua straniera o materie umanistiche (punti 3);
Diploma di scuola secondaria di secondo grado (punti 2);

✓ Conoscenza di lingue straniere verificata mediante test scritti a risposta multipla:

Conoscenza lingua inglese, punteggio massimo attribuibile (punti 6);
Conoscenza lingua francese, o tedesco, o spagnolo, punteggio massimo attribuibile (punti 4);
Conoscenza di una lingua straniera attestata da un diploma rilasciato da scuole legalmente riconosciute (punti 3);

Il Servizio competente alla valutazione della conoscenza delle lingue straniere potrà avvalersi dell'ausilio di professionalità adeguate.

✓ Requisiti professionali

Servizio prestato in qualità di titolare di un'impresa che gestisce il servizio taxi o di noleggio con conducente (punti 3);
Servizio prestato come conducente in qualità di dipendente, collaboratore familiare o collaboratore presso un'impresa che gestisce servizio taxi o di noleggio con conducente o in imprese esercenti servizi di trasporto pubblico (punti 1);

✓ Altri titoli

Proprietà o disponibilità in leasing, o disponibilità all'acquisto in proprietà o leasing, di autoveicolo attrezzato per il trasporto di persone disabili in carrozzina (punti 6);

Si precisa che per autoveicolo attrezzato per il trasporto di disabili in carrozzina si intende un veicolo munito (o dotato) di attrezzatura atta ad agevolare l'accesso ed il trasporto del disabile quali: scivoli con rampa di accesso manuale o servoassistita, elevatori idraulici o elettroidraulici con punti di fissaggio carrozzina, e comunque attrezzature che consentano alla persona disabile di accedere all'auto senza sforzo proprio. Si precisa inoltre che l'impegno ad avere un veicolo attrezzato per il trasporto di disabile in carrozzina, che dà diritto all'ottenimento di 6 punti in graduatoria, si intende per sempre, ed ha valore anche in caso di trasferimento della licenza ad altro soggetto o di cambio autoveicolo.

Proprietà o disponibilità in leasing, o leasing o a noleggio a lungo termine, o disponibilità all'acquisto di autoveicolo ad alimentazione ibrida con tecnologia plug-in o ad alimentazione elettrica (punti 3);

Si precisa che per autoveicolo ad alimentazione ibrida con tecnologia plug-in si intende un veicolo con un motore termico e uno elettrico nonché un accumulatore dedicato e per autoveicolo ad alimentazione elettrica si intende un veicolo alimentato esclusivamente da un motore elettrico che funziona mediante l'energia immagazzinata all'interno della batteria.

✓ Appartenenza a categorie protette ai sensi della legge 68/99 (punti 2).

Articolo 21

Rilascio della licenza e inizio del servizio

1. Il Responsabile del Servizio, approvata la graduatoria di merito, provvede all'assegnazione del titolo che verrà rilasciato, di norma entro 60 gg. dalla emanazione dell'atto di aggiudicazione, secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.
2. Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione della permanenza del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento per l'esercizio della professione di tassista,

autocertificati dal candidati. Allo scopo, il Responsabile del Servizio, potrà richiedere l'esibizione di eventuale documentazione integrativa, assegnando un termine definito.

L'assegnatario è inoltre tenuto a presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dalla quale risulti che il medesimo non svolge attività incompatibili con quelle di tassista.

3. La graduatoria resterà in vigore 3 (tre) anni e i posti che dovessero rendersi vacanti nel triennio potranno essere ricoperti mediante scorrimento, fino ad esaurimento della stessa.
4. L'assegnatario della licenza è tenuto ad iniziare il servizio - a pena di decadenza - entro quattro mesi dal rilascio della licenza stessa o della voltura del titolo. Il termine indicato al comma precedente è prorogabile per comprovati e giustificati motivi.
5. Qualsiasi sospensione del servizio deve essere comunicata al Responsabile del Servizio Locale entro il termine perentorio di 48 ore dal verificarsi dell'evento causa della sospensione.

Articolo 22

Trasferibilità della licenza

1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento della licenza comunale d'esercizio per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) essere assegnatario della licenza da almeno 5 anni;
 - b) aver compiuto sessant'anni;
 - c) essere diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
2. Il soggetto designato può acquisire la titolarità della licenza al possesso dei requisiti di cui all'art 15 del presente Regolamento;

Articolo 23

Condizioni per la trasferibilità della licenza di esercizio taxi a causa di morte

1. In caso di morte del titolare, gli eredi appartenenti al nucleo familiare del defunto devono darne comunicazione all'Ufficio Comunale competente entro 60 giorni dell'avvenuto decesso.
2. La licenza di esercizio taxi può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del defunto purché lo stesso risulti in possesso dei requisiti prescritti all'art. 15 e gli eredi ne facciano richiesta entro il termine massimo di 2 anni dalla data del decesso, ovvero possono, entro lo stesso termine, chiederne il trasferimento ad altra persona abilitata all'esercizio della professione. Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede o da un suo sostituto.
3. Qualora con il decesso del titolare dell'impresa individuale, l'impresa risulti trasferita a persona minore d'età o priva di idoneità professionale, è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti nel ruolo, per la durata di 2 anni, ferma restando per il minore la facoltà di rientrarne in possesso al compimento della maggiore età.
4. La licenza di esercizio taxi rientra nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale qualora gli interessati non si siano avvalsi della facoltà di cui ai commi precedenti nei termini ed alle condizioni in essi specificati.

Articolo 24

Modalità di trasferimento della licenza per atto tra vivi e mortis causa e sostituzione alla guida.

1. L'Amministrazione, attraverso il Servizio competente, dispone il trasferimento della licenza per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - a) il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
 - b) gli eredi del titolare di licenza deceduto dovranno risultare da copia conforme della denuncia di successione o, nel caso questa non sia obbligatoria, da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio; a tali documenti dovrà essere allegato un atto con sottoscrizioni autenticate da un notaio ove si acconsenta il trasferimento della licenza in capo ad un erede da parte degli altri eredi, ovvero una dichiarazione sottoscritta da tutti gli eredi nella quale venga indicato un terzo al quale si intende cedere la licenza con regolare contratto.
 - c) Il cessionario e l'erede devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art 15 del presente Regolamento
 - d) Il titolare che abbia trasferito la licenza deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisto di una nuova licenza e non può inoltre esercitare come sostituto.

2. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art 6. Della Legge n.21/92 ed in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art 15 del presente Regolamento, nelle seguenti circostanze:
 - a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
 - b) per un periodo di ferie non superiore a trenta (30) giorni annui;
 - c) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
 - d) nel caso di incarichi sindacali o pubblici elettivi che comportino un impegno a tempo pieno.

Articolo 25 Cambio di indirizzo

1. Il titolare di licenza ha l'obbligo di comunicare, entro il termine di 30 giorni, le variazioni di indirizzo al competente Ufficio Comunale.

Articolo 26 Collaborazione familiare

1. Il titolare di licenza di esercizio taxi può avvalersi, nell'esercizio del servizio, di collaboratori familiari in un numero non superiore a due individuati tra il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del Codice Civile e successive modificazioni.
2. I collaboratori familiari, al fine dell'esercizio dell'attività, devono essere iscritte nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge n. 21/92 ed in possesso dei requisiti previsti all'art 15.
3. Il titolare della licenza di esercizio che intende avvalersi della collaborazione familiare deve presentare istanza all'Ufficio Comunale competente, allegando la documentazione dalla quale risulti che il collaboratore sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti.
4. L'esistenza di collaboratori familiari dovrà risultare su un apposito elenco da allegare alla licenza di esercizio rilasciata dall'Ufficio Comunale competente.
5. L'attività di tassista svolta in qualità di collaboratore familiare non fa maturare anzianità di servizio ai fini dell'assegnazione di licenza per concorso.
6. La mancanza di uno dei presupposti per la collaborazione familiare, come sopra individuati, comporta l'immediata decadenza dell'autorizzazione.

Articolo 27 Rinuncia alla Licenza

1. La rinuncia all'esercizio della licenza si effettua da parte del titolare o dell'erede mediante atto scritto di rinuncia da presentarsi al competente ufficio comunale.

Articolo 28 Norme di comportamento del tassista durante il servizio.

1. Nell'esercizio della propria attività il tassista ha l'obbligo di:
 - a) Tenere in ogni circostanza un comportamento corretto nell'espletamento del servizio e nei confronti dell'utenza;
 - b) Prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - c) Prestare servizio nei confronti dell'utenza portatrice di handicap, garantendo tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa degli interessati e di eventuali supporti necessari alla loro mobilità;
 - d) È obbligatorio il servizio richiesto da organi di polizia, ovvero da chiunque per soccorrere persone ferite o colte da malore e in caso di mancato pagamento del prezzo della corsa da parte del richiedente, interverrà l'Amministrazione Comunale, salvo rivalsa.
 - e) Rispettare la disciplina relativa al trasporto animali prevista dal Codice della Strada;
 - f) Mantenere la vettura costantemente pulita in perfetto stato di efficienza;
 - g) Prendere provvedimenti per opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria nel mezzo o di interruzione del trasporto per cause di forza maggiore;
 - h) Curare la qualità del servizio in tutti i particolari;
 - i) Mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo, con particolare riguardo al contachilometri e al tassametro;

- j) Per recarsi nel luogo indicato dal cliente, effettuare il percorso per lui più vantaggioso, salvo espressa richiesta del cliente o allorquando ricorrano cause di forza maggiore;
 - k) Esporre in modo ben visibile sull'autoveicolo:
 - ✓ L'apposito contrassegno rilasciato dal Comune in cui è riportato nome e stemma comunale;
 - ✓ Gli estremi della licenza;
 - ✓ Il numero telefonico dell'Ufficio competente a cui rivolgersi per eventuali reclami relativi alla prestazione del servizio;
 - ✓ Copia dell'atto da cui risulti il sistema di tariffazione in vigore;
 - l) tenere a bordo copia del Regolamento, relativo al servizio da esibire a chiunque ne abbia interesse;
 - m) consegnare al Comando di Polizia Locale entro 24 ore dal termine del servizio qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno della vettura;
 - n) rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo;
 - o) obbligo di accettare pagamenti attraverso POS o altri sistemi digitali, di cui ogni titolare di licenza taxi si dovrà munire. Chi si trovasse momentaneamente impossibilitato all'uso del sistema digitale stesso, per sospensione temporanea del servizio di transazione o guasto dell'apposito strumento di accettazione, deve sempre comunicarlo anticipatamente al cliente che, sarà libero di rivolgersi al taxi che segue;
 - p) ultimare la corsa, anche ove sia scaduto il turno di servizio;
 - q) raccogliere gratuitamente sull'autovettura i cani-guida che accompagnino i clienti non vedenti;
 - r) il servizio dovrà essere garantito per tutto l'anno solare;
 - s) è facoltà del conducente rifiutare la richiesta di servizio avanzata da persone in stato d'ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o sostanze stupefacenti.
2. Nell'esercizio della propria attività al tassista è vietato:
- a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
 - b) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in caso di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
 - c) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa segnata dal tassametro maggiorata di eventuali supplementi o a quella contrattata con il cliente su base chilometrica;
 - d) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap;
 - e) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti della capienza del veicolo;
 - f) seguire percorsi diversi dalla via più breve.

Articolo 29 Comportamento degli utenti del servizio

1. Agli utenti del servizio di taxi è fatto divieto di:
 - a) Fumare in vettura;
 - b) Gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
 - c) Pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio a seguito;
 - d) Pretendere che il trasporto avvenga in violazione delle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada;
 - e) Pretendere il trasporto di animali domestici diversi dai cani di accompagnamento per i non vedenti, senza aver adottato d'intesa con il tassista, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura,
 - f) Assumere un comportamento che pregiudichi la sicurezza del viaggio, come agitarsi e schiamazzare, ovvero che si concreti in atti contrari alla decenza o che rechino offesa ai conducenti e passeggeri delle altre vetture.
2. L'utente del servizio ha la facoltà di chiedere la sosta in attesa dell'autopubblica sino ad un massimo di 60 minuti, sempre che il veicolo possa e sostare nella località richiesta in modo regolare. In tal caso l'utente deve pagare subito il prezzo della corsa già effettuata e anticipare, a titolo di cauzione, una somma corrispondente alla tariffa stabilita per 60 minuti di fermata.
 Del deposito cauzionale dovrà essere rilasciata apposita ricevuta, firmata dal conducente, con l'indicazione del numero civico dell'autovettura, del giorno, dell'ora e del luogo in cui è stata richiesta l'attesa.
 Trascorso inutilmente il predetto termine, l'autopubblica è da considerare libera e deve allontanarsi dal luogo dell'attesa per riprendere il normale servizio.

Articolo 30 Acquisizione della corsa

1. I criteri per la formazione dei turni di servizio sono demandati ad accordi tra i tassisti e recepiti con determinazione del Responsabile del Servizio; purché sia coperto il servizio diurno dalle ore 7.00 alle ore 22.00 e notturno dalle ore 22.00 alle ore 7.00; resta salva la possibilità per i tassisti di coprire il turno notturno mediante un servizio di pronta reperibilità.
2. In caso di mancato accordo tra tassisti i turni saranno stabiliti in accordo con il Responsabile del Servizio sentiti gli stessi.
3. La scelta del luogo di stazionamento taxi, nel quale prestare servizio in città, è concessa negli stalli autorizzati. I tassisti devono prendere posto nei parcheggi predisposti secondo l'ordine di arrivo. La partenza per un servizio avviene secondo lo stesso ordine, escluso i clienti con disabilità che possono scegliere l'autoveicolo più appropriato.
4. Nell'ambito del territorio comunale la corsa è acquisita:
 - a) Nelle zone di sosta e carico di cui al comma 3;
 - b) Mediante sistemi di chiamata per radio;
 - c) Mediante applicazioni web che utilizzano piattaforme tecnologiche aperte per mettere in contatto gli utenti e gli esercenti del servizio;
 - d) Al di fuori delle zone di cui alla lettera a), allorché il cliente si rivolge direttamente al tassista in transito. Al tal fine il tassista ha l'obbligo di segnalare la condizione di taxi libero o occupato attraverso apposito segnale illuminante da collocare all'interno del parabrezza anteriore con la dicitura "libero" o "occupato".
5. Gli esercenti il servizio taxi, possono avvalersi di tutti i canali disponibili, incluse pertanto le applicazioni di chiamata sugli smartphone, senza limitazioni nell'ambito dei rapporti contrattuali con le aziende che offrono servizi di intermediazione e/o organismi associativi, prevedendo, al riguardo, il divieto di clausole di esclusiva.
6. Presso l'Albo Pretorio, il comando Polizia Locale e i locali Uffici di Informazione Turistiche sono pubblicati elenchi, indicanti i luoghi adibiti allo stazionamento Taxi, nonché i numeri utili per collegarsi alle varie stazioni taxi.
7. Il tariffario sarà pubblicato sul sito *web* istituzionale comunale e presso i luoghi di maggiore richiesta del servizio quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: stazioni marittime, moli di attracco dei traghetti, zone comuni dei traghetti, uffici di informazione turistica, posteggi taxi e principali luoghi turistici.
8. Il Comune segnalerà all'utenza la presenza di veicoli adibiti al servizio Taxi tramite appositi cartelli in ferro da ubicare nei pressi dei posteggi di stazionamento, sui quali verrà altresì impresso il numero telefonico, a cui gli utenti possono rivolgersi per segnalare gli eventuali disservizi. Sarà inoltre riportato un estratto dell'atto da cui risulti il sistema di tariffazione vigente.
9. Inoltre in un'area dedicata nel sito web istituzionale del Comune verranno pubblicate le informazioni sull'assetto organizzativo del servizio, ed in particolare il Regolamento e il tariffario vigenti, oltre alle informazioni necessarie per l'invio dei reclami. Inoltre, al fine di consentire la stima approssimativa del costo di una corsa taxi, è opportuno che nella medesima sezione sia pubblicata anche la spesa media relativa a corse per collegamenti tra punti strategici (ad esempio, tragitti tra porto e aeroporto, tra centro storico e località balneari).

Articolo 31 Turni di flessibilità

1. Il turno di flessibilità consente di estendere l'orario di lavoro oltre quello indicato nel turno di lavoro ordinario, al fine di garantire il servizio nei giorni di forte aumento delle esigenze di trasporto. Si individuano, per il turno di flessibilità, i seguenti periodi:
 - a) Manifestazione Girotonno;
 - b) 1-31 Agosto.L'Amministrazione si riserva di modificare o integrare ulteriormente le giornate sopra indicate, in caso di situazioni straordinarie (es. manifestazioni sportive - sagre, mostre, eventi di grande richiamo turistico).
2. E' consentita anche la possibilità di servirsi, per la copertura dei turni integrativi, anche dei sostituti alla guida che dovranno essere autorizzati secondo le nuove modalità previste a seguito della recente novella legislativa di cui all'art. 3 del d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.

Articolo 32 Tariffe

1. La giunta comunale, determina le tariffe per l'esercizio del servizio taxi.
2. Per il servizio urbano le tariffe sono determinate a base multipla con riferimento al tempo di permanenza in vettura ed alla percorrenza, mentre per il servizio extraurbano si applica la tariffa su base chilometrica.
3. Lo strumento con il quale vengono pubblicizzate le tariffe, è il cd. "tariffario" oltre che in lingua italiana, almeno anche nella versione in lingua inglese e, nei comuni con particolare vocazione turistica e nelle Città metropolitane, possibilmente anche in altre lingue straniere.
4. Le tariffe sono sottoposte a verifica ogni 5 anni sulla base degli indici Istat.
5. Il tassametro deve mantenere in memoria, per un congruo periodo di tempo (da specificare nell'atto di determinazione delle tariffe), i dati inerenti alle attività di gestione del servizio (ad esempio data e ora di inizio corsa, tempo di percorrenza, chilometri percorsi, costo totale corsa con supplementi) anche al fine di agevolare i controlli e le verifiche da parte del Comune sul rispetto delle norme Regolamentari a seguito di eventuali contestazioni o segnalazioni da parte degli utenti del servizio.
6. E' prevista la possibilità di attivare forme di abbonamento o carte fedeltà che contemplano sconti ai possessori sulle tariffe a tassametro. Occorre, inoltre, sottolineare il principio secondo cui le tariffe stabilite in via amministrativa non sono da intendersi come importi fissi, ma come importi massimi con la conseguenza che il prezzo del servizio è liberamente suscettibile di riduzione rispetto alla tariffa risultante dal tassametro.
7. E' necessario che il tariffario debba avere tutte le componenti del sistema adottato e tutte le tipologie di tariffe determinate dal Comune, nonché il logo dell'ente competente, il numero e la data dell'atto di approvazione delle tariffe e, in particolare, i recapiti dell'Ufficio al quale inoltrare suggerimenti e/o reclami.
8. E' necessaria altresì la specificazione nel piano tariffario dell'eventuale esclusione dei pedaggi di qualsiasi natura (es. autostrada, traghetto).

Articolo 33 Interruzione del servizio

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo, pagando solo l'importo corrispondente al percorso effettuato.
2. Nel caso di rottura del tassametro a corsa iniziata l'utente può chiedere di essere condotto a destinazione ed in tal caso il prezzo del servizio, dal momento in cui si verifica il guasto, è determinato sulla base delle tariffe vigenti, in relazione al percorso ancora da compiere.
3. In caso di contestazione, l'utente è tenuto a versare al conducente la somma richiesta a titolo di deposito, in attesa delle decisioni che, al riguardo, saranno adottate da parte dell'organo competente.
4. Del deposito dovrà essere rilasciata apposita ricevuta, riportando tutte le indicazioni necessarie per dirimere la controversia.

Articolo 34 Autopubbliche fuori servizio

1. Le autopubbliche da piazza sono considerate fuori servizio quando:
 - a) Non siano di turno;
 - b) Per guasti all'autovettura ovvero il tassametro non funzioni o funzioni irregolarmente;
 - c) Per malore del conducente.
2. Le autopubbliche fuori servizio devono esporre in maniera ben visibile la scritta "Fuori Servizio", secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale.
3. Quanto l'auto è fuori servizio non può fare alcuna corsa da qualsiasi persona richiesta.
4. Le auto fuori servizio possono essere adibite ad uso proprio.

Articolo 35 Responsabilità

1. Eventuali responsabilità per danni a terzi, cose o animali, derivanti dall'esercizio della licenza o dell'autorizzazione sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare o suo dipendente.
2. Per quel che riguarda gli oggetti dimenticati al termine del turno i conducenti devono ispezionare diligentemente l'interno del veicolo e trovandovi qualche oggetto dimenticato, quando non ne possono dare immediata consegna al proprietario, devono consegnarlo entro 24 ore al Comando di Polizia Municipale.

Articolo 36 Reclami

1. Eventuali reclami relativi allo svolgimento del servizio devono essere indirizzati al Responsabile del Servizio e agli organi addetti alla vigilanza.
2. All'interno di ogni vettura è esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero di telefono del Responsabile del Servizio, cui indirizzare i reclami.

Articolo 37 Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite, ad eccezione di quanto previsto nelle disposizioni specifiche di cui al comma successivo, con sanzioni amministrative pecuniarie da € 150 a un massimo di € 500, con applicazione del pagamento in misura ridotta pari a € 150.
2. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 150 a un massimo di €500 con applicazione del pagamento in misura di ridotta pari ad € 300 per le seguenti violazioni:
 - a) Rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap;
 - b) Violazione dell'obbligo di trasportare gratuitamente carrozzine e altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap.
3. Qualora l'illecito sia commesso da un sostituto alla guida, da un collaboratore o da un dipendente dell'impresa di servizio di taxi l'accertamento è contestato anche al titolare della licenza come obbligato in solido al pagamento della sanzione.
4. Chiunque eserciti l'attività di trasporto di terze persone senza aver ottenuto iscrizione al ruolo, prevista all'art 6 della Legge 21/1992 o in assenza del titolo autorizzativo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1000 a € 6000.
5. Il tassista che rifiuti di prestare servizio è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da € 150 ad € 900.
6. Sono inoltre previste le sanzioni accessorie della sospensione e della revoca della licenza, come disciplinato negli articoli seguenti.

Articolo 38 Sospensione

1. La sanzione della sospensione della licenza all'esercizio è applicata con un provvedimento del Responsabile del Servizio per un periodo da un minimo di tre giorni ad una massimo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:
 - a) Violazione di norma del Codice della Strada tali da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati;
 - b) Violazione di norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
 - c) Violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei veicoli, come previsto dalle norme richiamate nel presente regolamento;
 - d) Violazione delle norme che regolano il trasporto dei portatori di handicap;
 - e) Violazione per la terza volta nell'arco dell'anno di norme per le quali è stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria;
 - f) Violazione di norme penali connesse all'esercizio dell'attività taxi;
 - g) Violazione degli obblighi relativi ai turni di servizio e alle modalità di acquisizione della corsa.
2. Il Responsabile del Servizio dispone circa il periodo di sospensione della licenza da applicarsi al caso concreto, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.
3. La sospensione viene comunicata al Dipartimento dei Trasporti Terrestri per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Articolo 39

Revoca

1. La licenza all'esercizio è revocata dal Responsabile del Servizio nei seguenti casi:
 - a) perdita da parte del titolare del requisito dell'iscrizione al ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea nonché gli altri requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività previsti dalla normativa nazionale o regionale e dal presente regolamento;
 - b) accumulo da parte del titolare nell'arco di un quinquennio di più provvedimenti di sospensione che complessivamente superino i sei mesi;
 - c) interruzione ingiustificata del servizio per un mese anche non consecutivo nell'arco dell'anno;
 - d) violazione delle norme che vietano il cumulo in capo in capo ad una stessa persona di licenze di noleggio con conducente e di taxi;
 - e) svolgimento da parte del titolare dell'autorizzazione di attività giudicate incompatibili con quella di taxista;
 - f) violazione delle norme sulla trasferibilità delle licenze o dello stazionamento dei veicoli fuori dal territorio comunale;
 - g) per gravi e comprovati motivi di pubblico interesse.
2. Contro il provvedimento di revoca il soggetto interessato può proporre ricorso amministrativo secondo le procedure previste dalla legge.
3. La revoca è comunicata al Dipartimento dei Trasporti Terrestri per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Articolo 40 Decadenza

1. Il Responsabile del Servizio dichiara il decadere della licenza per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti all'art. 21 comma 4 del presente Regolamento.
2. La decadenza viene comunicata al dipartimento dei Trasporti Terrestri per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Articolo 41 Procedura ed effetti della revoca e della decadenza della licenza d'esercizio

1. I provvedimenti di revoca, o di dichiarazione di decadenza della licenza d'esercizio devono essere preceduti da una diffida notificata all'interessato a regolarizzare la propria posizione nei confronti delle norme dei regolamenti, ovvero ad astenersi dal persistere nella violazione delle norme stesse.
2. La licenza comunale d'esercizio dichiarata revocata o decaduta è inefficace a tutti gli effetti dalla data di notificazione del relativo provvedimento.

Riferimenti normativi

Legge quadro n. 15 gennaio 1992, n. 21 e ss.mm.ii.;
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada);
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada;
Decreto legge n. 201/2011 con il quale è stata istituita l'Autorità di Regolazione dei Trasporti;
Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito nella legge 11 febbraio 2019, n.12;
D.L. 4 luglio 2006 n. 223 convertito in legge dalla L. 4 agosto 2006, n. 248;
L.R. 7 dicembre 2005, n. 21;
Deliberazione di Giunta Regionale n. 37/19 del 21.07.2015;
Deliberazione di Giunta Regionale n.32/55 dell'8.08.2019;
La delibera dell'autorità di Regolazione dei Trasporti n. 46/2022. In particolare l'allegato A relativo alle "linee guida in materia di adeguamento del servizio taxi per Regioni e Enti locali";
D.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.